



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 109/14/CSP**

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE  
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS  
(PROC. N. 66/DDA/FP – videopremium.tv)**

## L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 ottobre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato Decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, di seguito denominato Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/142, pervenuta in data 5 settembre 2014 ed acquisita in pari data con prot. n. DDA/0001202, è stata segnalata dal sig. Andrea Zappia, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* della società Sky Italia S.r.l., la presenza, sul sito <http://videopremium.tv/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di un’opera di carattere audiovisivo, consistente nella serie televisiva intitolata “Gomorra - La serie”, di cui Sky Italia dichiara di essere titolare dei diritti d’autore e i cui episodi sarebbero stati resi disponibili su più pagine internet del sito oggetto di istanza, di seguito elencate:

- “Gomorra – La Serie episodio 1”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/0htwgyviyw03>  
<http://videopremium.tv/kp23vagmu3bi>  
<http://videopremium.tv/1buqcrv86oka>
- “Gomorra – La Serie episodio 2”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/cmxdrs9x55nj>  
<http://videopremium.tv/mrnmomzsxx23>  
<http://videopremium.tv/ti56427a869f>
- “Gomorra – La Serie episodio 3”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/r8zedv8yzb3l>  
<http://videopremium.tv/hi67xkoqf99q>  
<http://videopremium.tv/qop7uspidwab>
- “Gomorra – La Serie episodio 4”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/znnz8eh2fq3v>  
<http://videopremium.tv/mc4v2r7k4iue>  
<http://videopremium.tv/y3uepmp97w5g>
- “Gomorra – La Serie episodio 5”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/5ldglp4pxqnq>  
<http://videopremium.tv/qybn7utu18ci/Gomorra.la.serie.1x05.ITA.SubForced.2014.HdtvRip.by.Peugeot206RC.avi.html>
- “Gomorra – La Serie episodio 6”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/v7olic52sx9a>



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Gomorra – La Serie episodio 7”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/ahxhemw15wff>  
<http://videopremium.tv/ktqn3i8wp045>  
<http://videopremium.tv/lx39dgqpixir>  
<http://videopremium.tv/ktd9opft94n9/Gomorra.la.serie.1x07.ITA.SubForced.2014.HdtvRip.by.Peugeot206RC.avi.html>
- “Gomorra – La Serie episodio 8”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/zfy1kcbl85xg>  
<http://videopremium.tv/oehcydy2xm9d>  
<http://videopremium.tv/ya7miv36oyh0>
- “Gomorra – La Serie episodi 9 e 10”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/76s36d803ltc>  
<http://videopremium.tv/cd8zd1aa30r5>  
<http://videopremium.tv/ptm8xd2546ap/Gomorra.1x09.1x10.iTALiAN.PDTV.x264-CyBeR.mkv.html>
- “Gomorra – La Serie episodio 10”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/uadkh9850ay9/Gomorra.la.serie.1x10.ITA.SubForced.2014.HdtvRip.by.Peugeot206RC.avi.html>

2. Dalla visione del sito oggetto di istanza è emerso che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet sopra indicate, gli episodi della serie televisiva che costituisce l’opera audiovisiva oggetto di istanza, e che la stessa appare diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito internet <http://videopremium.tv/> risulta registrato dalla società ENOM Inc. per conto della società Premium Network LTD, con sede a Victoria, Mahe, Revolution Ave, Suite 9, Seychelles; i contatti forniti sono il numero telefonico +1.111111111 e l’indirizzo email [info@videopremium.tv](mailto:info@videopremium.tv); i servizi di *hosting* e i *server* impiegati risultano verosimilmente riconducibili alla società Im Level7srl con sede in Str. Armeneasca 35, Md-2012 Chisinau, Repubblica di Moldova; più dell’86% dell’utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

3. Con comunicazione del 12 settembre 2014, n. prot. DDA/0001230, la Direzione servizi media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 66/DDA/FP relativo all’istanza DDA/142, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della citata legge n. 633/41.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito oggetto dell'istanza, in pari data è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con colui che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* del sito oggetto di istanza e con la società cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

5. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del Regolamento non sono state presentate controdeduzioni in merito al presente procedimento;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del Regolamento pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere audiovisivo, rappresentata dalla serie televisiva "*Gomorra – La serie*", diffusa in violazione del diritto d'autore sul sito oggetto di istanza;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui non risulterebbe rispondente al criterio di proporzionalità l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito internet videopremium.tv;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## DELIBERA

l'archiviazione degli atti e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 ottobre 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani